



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 70

del 28/09/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**VARIANTI URBANISTICHE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II, DI CUI A:
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 9/08/2005; DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 76 DEL 21/12/2010; DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL
9/06/2016. PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:50 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale		X
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Successivamente all'apertura della seduta è entrato il Consigliere Liberatore Andrea. E' uscito il Consigliere Murolo Umberto. Sono presenti n. 11 (undici) Consiglieri comunali.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Castel di Sangro è dotato di Piano di Recupero, redatto ai sensi della Legge 1150/1942 e s.m.i., della L. 5/8/1978 n. 457 e della L.R. 18/83, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03/08/1991;
- con Delibera Consiliare n. 17 del 05/03/2004 il Consiglio Comunale ha aderito al Programma in Ambito Urbano denominato "Contratto di Quartiere II" (n. 1) di cui al Bando Abruzzo pubblicato sul B.U.R.A. n. 29 del 10.10.2003, al fine di promuovere misure ed interventi atti ad incrementare l'occupazione, a favorire l'integrazione sociale e ad adeguare l'offerta abitativa, attraverso proposte d'intervento di soggetti privati per definire ed attivare un programma di recupero urbano;
- il Comune di Castel di Sangro ha adottato la variante parziale al Piano di Recupero ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 18/83 inerente le proposte dei privati presentate nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", approvando definitivamente la Variante con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 09/08/2005;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/04/2004 il Comune di Castel di Sangro, rispondendo alle numerose istanze da parte dei cittadini, ha manifestato la volontà di partecipare al Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato "Contratto di Quartiere II" (n. 2), mediante la presentazione di progetti d'investimento privati e di proposte pubblico-private, pervenuti dopo la pubblicazione dell'Avviso Pubblico del 02/06/2004, e che hanno trovato definizione con l'adozione della Variante Urbanistica con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2009;
- a seguito dell'Accertamento di non Contrasto rilasciato in data 04/11/2010 dal Servizio Urbanistico della Provincia dell'Aquila, la Variante Urbanistica è stata definitivamente approvata, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2010 ad oggetto *"Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2009 e n. 10 del 03/02/2010. Approvazione definitiva del Contratto di Quartiere II, variante al Piano di Recupero ed al Piano Regolatore Generale"*;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2011 il Comune di Castel di Sangro ha riaperto i termini per aderire al Programma del Contratto di Quartiere II, al fine di consentire ai privati cittadini di presentare ulteriori proposte relative ad interventi di ristrutturazione, nuove costruzioni e recupero di immobili ricadenti all'interno della perimetrazione urbana approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2010;
- in riferimento a predetta deliberazione, il Comune di Castel di Sangro ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/05/2014 la Variante Urbanistica parziale al Piano Regolatore Generale e al Piano di Recupero, che è stata definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 9/06/2016;

RILEVATO che l'attuazione di queste varianti urbanistiche, che di fatto hanno integrato la normativa del Piano di Recupero, sta contribuendo, sia con gli interventi privati che con gli interventi pubblici realizzati negli ultimi anni, a ricostruire l'originario tessuto del centro storico, dilaniato dagli eventi bellici dei quali ancora sono in parte visibili i segni;

CONSIDERATO che, al fine di contenere l'impatto in altezza dei fabbricati oggetto di "ricostruzione" o "nuova costruzione", in alcuni casi esaminati nelle succitate Deliberazioni, nei

progetti edilizi che costituiscono le Varianti approvate nell'ambito del Contratto di Quartiere II, sono state ridotte le altezze interne dei vani a 2,55 m, richiamando le ammissibilità previste dal D.M. 05/07/1975 che prevede tali deroghe per *“gli edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie, quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione ...”*, pur evidenziando che tali prescrizioni costituiscono deroga rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale il quale, all'art. 42 c. 2) prescrive per i *“Locali ad uso abitativo, studi professionali, uffici altezza minima mt. 2,70”*;

RITENUTO, a seguito dell'approvazione dello schema del Regolamento Edilizio tipo ai sensi dell'art. 4 comma 1 – sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recepito peraltro anche dalla Regione Abruzzo giusta Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 (la cui entrata in vigore è stata procrastinata al 31/12/2018) ed i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, pubblicati in G.U. n. 268 del 16/11/2016:

- 1) **dover adeguare le altezze minime interne dei locali abitativi all'altezza minima interna di 2,70 m** prevista quale requisito igienico sanitario minimo dei locali di abitazione ai sensi del D.M. 5/7/1975 come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 e come ribadito nel predetto Regolamento Edilizio “tipo” approvato anche dalla Regione Abruzzo, di prossima applicazione, per tutti i progetti edilizi delle Varianti Urbanistiche approvate con Delibere di C.C. n. 51/2005, n. 76/2010 e n. 40/2016, nell'ambito del CdQ II, **nei casi di interventi di “ricostruzione”, “demolizione e ricostruzione” e “nuova costruzione”**;
- 2) **dover contenere, ove possibile, l'altezza interna nel limite di 2,40 m per i locali destinati ad accessori quali autorimesse, garage, magazzini e depositi**, conformemente con le previsioni di cui all'art. 42 c.6) del Regolamento Edilizio Comunale, nei casi di “ricostruzione”, “demolizione e ricostruzione” e “nuova costruzione”, al fine di contenere l'altezza complessiva del fabbricato;
- 3) **dover mantenere** le ammissibilità in materia di deroghe previste dal D.M. 5/7/1975, come modificato dal decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999, consentendo l'altezza interna minima inferiore a 2,70 m, per i soli fabbricati situati nelle “zone di recupero”, inseriti nel Piano di Recupero del Comune di Castel di Sangro e nelle successive Varianti Urbanistiche nell'ambito del C.d.Q.II, che fossero interessati da interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e ricostruzione), manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

RITENUTO opportuno procedere in merito, onde consentire la corretta applicazione della sopravvenuta norma di riferimento in materia di requisiti igienico – sanitari dei fabbricati;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo in ordine alla regolarità tecnica;

RILEVATO che detta Deliberazione non necessita di ulteriori pareri, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTA la L.R.18/83;

VISTO il D.M. 5/7/1975;

VISTO l'art. 4 comma 1 sexies del D.P.R. 380/2001;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 di recepimento del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il Piano di Recupero approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03/08/1991;

VISTE e richiamate le Varianti Urbanistiche nell'ambito del Contratto di Quartiere II, approvate con Delibere di C.C. n. 51/2005, n. 76/2010 e n. 40/2016;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi dell' art.3, comma 1, della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;

2. DI PRENDERE ATTO dell'approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 – sexies del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dello schema del Regolamento Edilizio tipo ed i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, pubblicati in G.U. n. 268 del 16/11/2016, recepito peraltro anche dalla Regione Abruzzo giusta Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 (la cui entrata in vigore è stata procrastinata al 31/12/2018);

3. DI STABILIRE quale altezza minima interna dei locali abitativi quella di ml 2,70, requisito igienico sanitario minimo dei locali di abitazione ai sensi del D.M. 5/7/1975 come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 e come ribadito nel predetto Regolamento Edilizio "tipo" approvato anche dalla Regione Abruzzo, di prossima applicazione, nonché previste anche dall'attuale vigente Regolamento Edilizio Comunale, per tutti i progetti edilizi delle Varianti Urbanistiche approvate con Delibere di C.C. n. 51/2005, n. 76/2010 e n. 40/2016, nell'ambito del CdQ II, **nei casi di interventi di "ricostruzione", "demolizione e ricostruzione" e "nuova costruzione"**;

4. DI STABILIRE che, ove possibile, l'altezza interna per i locali destinati ad accessori quali autorimesse, garage, magazzini e depositi, debba essere contenuta **nel limite di 2,40 m**, conformemente con le previsioni di cui all'art. 42 c.6) del Regolamento Edilizio Comunale vigente, nei casi di "ricostruzione", "demolizione e ricostruzione" e "nuova costruzione", al fine di contenere l'altezza complessiva del fabbricato;

5. DI CONFERMARE le ammissibilità delle deroghe previste dal D.M. 5/7/1975, come modificato dal decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999, consentendo l'altezza interna minima

inferiore a 2,70 m per i soli fabbricati situati nelle “zone di recupero”, inseriti nel Piano di Recupero del Comune di Castel di Sangro e nelle successive Varianti Urbanistiche nell'ambito del C.d.Q.II, che fossero interessati da interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e ricostruzione), manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;

7. DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'art. 39 *"Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio"* del D.Lgs 14.03.2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Castel di Sangro nella sezione *"Amministrazione trasparente"*;

RILEVATA l'urgenza a provvedere;

con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 12/10/2018 al 27/10/2018.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 12/10/2018

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)